

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6263 del 12/11/2024
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI - DITTA SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FELINO (PR) VIA G. GALILEI - MODIFICA NON SOSTANZIALE TEMPORANEA DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6515 del 11/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PREMESSO CHE

l'atto di adozione di AUA per rinnovo temporaneo emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Conclusivo prot. n. 4724 del 13/03/2023 alla Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. per lo stabilimento sito in comune di Felino, Via G Galilei, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATA:

- l'istanza acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/169590 del 20/09/2024, pervenuta da parte della Società SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C, nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Felino (PR) via Aldo Moro, 13/B e stabilimento sito in comune di Felino (PR), Via G. Galilei, *per la modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata dal SUAP con Provvedimento unico prot. n. 4724 del 13/03/2023, in riferimento al seguente titolo:
 - comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la completezza fornita dalla Ditta acquisita a protocollo Arpae PG/2024/184635 del 11/10/2024, richiesta da Arpae SAC con nota PG/2024/175769 del 30/09/2024;
- l'istanza alla data del 11/10/2024 risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con prot. n. PG/2024/186167 del 15/10/2024 è stato comunicato alla Società SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C, l'avvio del procedimento;

CONSIDERATA:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Ditta dichiara in merito agli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e all'impatto acustico il "*PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA*" e "*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*"

- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/184635 del 11/10/2024 ha dichiarato che *"la marca da bollo n. 01210649230161 (...) è stata annullata e per il rilascio dell'atto finale"*;
- la Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);

VISTA:

- la relazione tecnica di Arpae ST PG/2024/198461 del 04/11/2024 in merito alla matrice rifiuti, fornita a seguito di richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2024/186147 del 15/10/2024, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO per la matrice rifiuti che:

- la modifica comunicata dalla ditta consiste nella ridistribuzione dei quantitativi massimi annui da sottoporre ad operazione R13-R5, fermo restando la potenzialità complessiva (R5-R13) annuale pari a 82.200 t/anno e la potenzialità di recupero effettivo (R5) annua pari a 60.000 t/anno;
- in particolare, rispetto a quanto autorizzato, la modifica consiste in:
 - incremento del quantitativo annuale della tipologia 7.1 da 44.000 t/anno a 53.000 t/anno (+9.000 t/anno);
 - riduzione della quantità annuale della tipologia 7.2 da 1.000 t/anno a 500 t/anno (-500 t/anno);
 - riduzione della quantità annuale della tipologia 7.6 da 10.000 t/anno a 1.500 t/anno (-8.500 t/anno);
- la Ditta ha precisato nella documentazione a completamento dell'istanza acquisita al prot. PG/2024/184635 del 11/10/2024 che la modifica richiesta avrà durata temporanea, per l'anno 2024 in corso.
- la modifica non comporta variazioni nelle tipologie di rifiuti gestiti, non si ha un incremento delle quantità complessive gestite nell'impianto né delle quantità annuali trattate in R5, non vengono modificati gli stoccaggi istantanei e non vengono modificate le operazioni di recupero;
- l'incremento del quantitativo annuale della tipologia 7.1, a 53.000 t/anno, rientra nei limiti quantitativi definiti in Allegato 4 del DM 05/02/1998 per poter essere ammessi alle procedure semplificate;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE temporaneamente, solo fino al 31/12/2024

per i motivi sopra riportati, **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Conclusivo prot. n. 4724 del 13/03/2023 alla Società SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C, nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Felino (PR) via Aldo Moro, 13/B e stabilimento sito in comune di Felino (PR), Via G Galilei, relativo all'esercizio dell'attività di *"produzione di calcestruzzo e recupero rifiuti"*, **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo** come da istanza pervenuta:

- comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato **integrale temporaneamente** le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA **emesso da Arpae con DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Conclusivo prot. n. 4724 del 13/03/2023;

limitatamente all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (cui corrisponde l'iscrizione alla posizione n.251 del registro provinciale), come di seguito riportato:

“...DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto,

(Omissis...)

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi di seguito elencati, per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici EER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)	Quantitativi (mc/a)	Quantità istantanea (mc)	Quantità istantanea (t)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13 – R5	53.000 ⁽¹⁾ 44.000 ⁽²⁾	22.000	5.860	11.720
7.2	010399 - 010410 - 010413 - 010408	R13 – R5	500 ⁽¹⁾ 1.000 ⁽²⁾	500	240	480
7.4	101203 - 101206 - 101208	R13	1.000	500	240	480
7.6	200301 - 170302	R13 – R5	1.500 ⁽¹⁾ 10.000 ⁽²⁾	5.000	360	720
7.11	170508	R13 – R5	5.000	2.500	240	480
7.31	020199 – 020401	R13	6.000	3.000	240	480
7.31- bis	170504	R13	15.000	7.500	3.240	6.480
9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	100	200

⁽¹⁾ quantitativo valido per l'anno solare 2024 (fino al 31/12/2024);

⁽²⁾ quantitativo valido per gli anni precedenti al 2024 e nuovamente dal 01/01/2025;

Per una potenzialità complessiva (R5 - R13) annuale pari a 82.200 t/anno;

una potenzialità di recupero (R5) annua pari a 60.000 t/anno;

una potenzialità di recupero (R5) giornaliera pari a 273 t/giorno (considerando 220 gg. lav./anno);

una quantità istantanea di materiale lavorato pari 4.125 mc – 8.250 t.

I quantitativi in stoccaggio istantaneo devono rispettare i limiti imposti dall'art.6 comma 3 del DM 5/2/98 per l'attività di messa in riserva, pari al 70% delle quantità massime di cui all'allegato 4 dello stesso Decreto.

(Omissis...)

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Conclusivo prot. n. 4724 del 13/03/2023;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di **adozione dell'AUA emesso da Arpae con DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Conclusivo prot. n. 4724 del 13/03/2023 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

La presente modifica ha effetto esclusivamente, **fino al 31/12/2024.**

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Società SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C, al SUAP Unione Pedemontana Parmense, al Comune di Felino e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Elisabetta Ardesi.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2024/32460

Su disposizione del Dirigente
LA RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Sinadoc n. 32460/2024

Rif. PG/2024/186147 del 15/10/2024

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: DPR 59/2013 e smi Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale – ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C. per l'insediamento in Comune di Felino Via Galilei
Relazione tecnica

In riferimento alla Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con DET-AMB- 2023-1207 del 10/03/2023 da Arpae SAC di Parma, alla Ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C per l'attività di trattamento (R13 -R5) di rifiuti non pericolosi, si esprime quanto di seguito riportato.

Presa visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto, trasmessa dalla Ditta ed acquisita da Arpae con protocolli PG/2024/169590 del 20/09/2024 e PG/2024/184635 del 11/10/2024;

si prende atto che:

- La Ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C ha presentato Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'esercizio di attività di messa in riserva (R13) e trattamento di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
- La modifica comunicata dalla ditta consiste nella ridistribuzione dei quantitativi massimi annui da sottoporre ad operazione R13-R5, fermo restando la potenzialità complessiva (R5-R13) annuale pari a 82.200 t/anno e la potenzialità di recupero effettivo (R5) annua pari a 60.000 t/anno.
- In particolare, rispetto a quanto autorizzato, la modifica consiste in:
 - incremento del quantitativo annuale della tipologia 7.1 da 44.000 t/anno a 53.000 t/anno (+9.000 t/anno);
 - riduzione della quantità annuale della tipologia 7.2 da 1.000 t/anno a 500 t/anno (-500 t/anno);
 - riduzione della quantità annuale della tipologia 7.6 da 10.000 t/anno a 1.500 t/anno (-8.500 t/anno);
- La Ditta precisa che la modifica richiesta avrà durata temporanea, per l'anno 2024 in corso.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 04/11/2024 11:55:16 PG/2024/0198461

Considerato che la modifica non comporta variazioni nelle tipologie di rifiuti gestiti, non si ha un incremento delle quantità complessive gestite nell'impianto né delle quantità annuali trattate in R5, non vengono modificati gli stoccaggi istantanei e non vengono modificate le operazioni di recupero;
considerato inoltre che l'incremento del quantitativo annuale della tipologia 7.1, a 53.000 t/anno, rientra nei limiti quantitativi definiti in Allegato 4 del DM 05/02/1998 per poter essere ammessi alle procedure semplificate;

con la presente si valuta positivamente la modifica richiesta e si trasmette, aggiornandola, la prescrizione n. 1 relativa alla MATRICE RIFIUTI della DET-AMB- 2023-1207 del 10/03/2023, in quanto interessata da tale modifica (in carattere grassetto sottolineato le modifiche):

Omissis....

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi di seguito elencati, per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata, nel rispetto delle seguenti condizioni, **valide limitatamente all'anno 2024, al termine del quale si applicheranno nuovamente le condizioni preesistenti:**

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici EER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)	Quantitativi (mc/a)	Quantità istantanea (mc)	Quantità istantanea (t)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13 – R5	<u>53.000</u>	22.000	5.860	11.720
7.2	010399 - 010410 - 010413 - 010408	R13 – R5	<u>500</u>	500	240	480
7.4	101203 - 101206 - 101208	R13	1.000	500	240	480
7.6	200301 - 170302	R13 – R5	<u>1.500</u>	5.000	360	720

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

7.11	170508	R13 – R5	5.000	2.500	240	480
7.31	020199 – 020401	R13	6.000	3.000	240	480
7.31- bis	170504	R13	15.000	7.500	3.240	6.480
9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	100	200

Per una potenzialità complessiva (R5 - R13) annuale pari a 82.200 t/anno;
 una potenzialità di recupero (R5) annua pari a 60.000 t/anno;
 una potenzialità di recupero (R5) giornaliera pari a 273 t/giorno (considerando 220 gg. lav./anno);
 una quantità istantanea di materiale lavorato pari 4.125 mc – 8.250 t.

I quantitativi in stoccaggio istantaneo devono rispettare i limiti imposti dall'art.6 comma 3 del DM 5/2/98 per l'attività di messa in riserva, pari al 70% delle quantità massime di cui all'allegato 4 dello stesso Decreto.

Omissis....

Il Tecnico
 Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
 Alessandra Copelli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.